

DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE - RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

n. 1373 del 2 settembre 2020

Oggetto: acquisizione sanante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, delle aree di proprietà dei sigg. Di Mare Antonio e Del Monaco Silvana,

VISTO l'art. 11, comma 18, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, con il quale, per consentire l'adeguamento del sistema di trasporto Intermodale nelle aree interessate dal fenomeno bradisismico, è stata assegnata al Presidente della giunta regionale della Campania, quale Commissario Straordinario, una prima provvista finanziaria per la realizzazione, con i poteri di cui all'art. 84 della L. 219/81, degli interventi previsti in un apposito programma da approvarsi dal Consiglio Regionale;

VISTA la deliberazione n. 207/4 del 26 marzo 85 con la quale, in ottemperanza al predetto art. 11 della L. 887/84, il Consiglio Regionale ha approvato il programma di cui trattasi;

VISTO l'Accordo di Programma prot. RGS IGED IV n. 158809, stipulato in data 29 novembre 2006, con il quale è stato stabilito che, ai sensi e per gli effetti della legge 887/84, è demandato al Presidente della Regione Campania, quale Commissario Straordinario, il completamento delle opere incluse nel programma regionale per l'attuazione del sistema di trasporto Intermodale nelle aree interessate dal fenomeno bradisismico con le modalità di cui all'art. 11, comma 18° della legge 887/84;

VISTA l'ordinanza n. 1497 del 7 marzo 2006 e la convenzione n. 6 rep. del 2 maggio 2006, con le quali, avvalendosi degli strumenti richiamati nel decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, è stata prevista la possibilità di adeguare la concessione affidata al Consorzio COPIN, mediante l'applicazione analogica della normativa disciplinante l'istituto del *general contracting*;

VISTO l'atto applicativo della convenzione 6/2006, n. 9 rep., sottoscritto con la Società di Progetto Copin s.p.a. in data 29 novembre 2006, concernente le opere di completamento del Piano viario dell'Area Flegrea;

ATTESO che tra le opere di cui alla citata convenzione n. 9/2006 figura l'intervento denominato "*Int. C15 - Realizzazione Cavalcavia ferroviario Parco De Luca – Via Campana e sistemazione Via Artiacò*";

VISTA la propria ordinanza n. 31 del 30 marzo 1989 e le successive modifiche ed integrazioni contenenti le norme per la disciplina speciale delle procedure espropriative relative alle opere oggetto del programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico;

VISTE le ordinanze n. 12 del 11 gennaio 2008, n. 21 del 17 luglio 2008, n. 62 del 27 ottobre 2010 e i decreti n. 905 del 26 febbraio 2016 e n. 983 del 12 aprile 2017, di approvazione della progettazione delle opere di cui al citato intervento;

VISTE le ordinanze n. 22/2008, n. 70/2011, n.78/2012, n. 86/2013, con le quali sono state individuate le aree necessarie ai lavori dell'int. C15 Cavalca ferrovia ferroviario P.co De Luca - via Campania, disciplinati con la su indicata conv. 9/2006;

RILEVATO, in particolare, che a seguito dell'approvazione della perizia di variante tecnica e suppletiva di cui decreto n. 905 del 26 febbraio 2016, sopra citato, si è resa necessaria una diversa occupazione delle aree di proprietà della ditta Di Mare Antonio - Del Monaco Silvana;

VISTA la nota 373 del 24 giugno 2016, con la quale la Copin s.p.a., in relazione alle aree di proprietà della ditta Di Mare/Del Monaco, ha rappresentato di aver verificato la possibilità di addivenire alla composizione bonaria, acquisendo la disponibilità delle aree interessate;

VISTA la nota n. 582 del 20 luglio 2016, con la quale è stato autorizzato il Concessionario all'acquisizione bonaria dell'area in argomento;

VISTO l'Atto di Transazione e Concordamento definitivo delle indennità, con consenso alla presa di possesso bonario delle aree occorrenti per la realizzazione dell'opera pubblica, sottoscritto dalla Copin s.p.a. e i sigg. Di Mare Antonio e Del Monaci Silvana, in data 1 agosto 2016;

CONSIDERATO che, sulla scorta del sopra citato Atto, in data 1 agosto 2016, il Concessionario ha preso possesso delle aree per procedere all'esecuzione dei lavori, che di seguito si riportano:

- foglio 33 del Comune di Pozzuoli, particella n. 1514 (ex 1345, ex 1046) di superficie catastale di mq. 1060;
- foglio 33 del Comune di Pozzuoli, particella n. 1516 (ex 1346 e ex 1046) di superficie catastale di mq. 1760;
- foglio 33 del Comune di Pozzuoli, particella n. 1519 (ex 1347 e ex 1046) di superficie catastale di mq. 1130;

VISTA la nota n. 89 del 8 febbraio 2018, con la quale la Copin s.p.a. ha comunicato che, per ragione di fatto imputabili agli espropriandi, non è stato possibile procedere al perfezionamento dell'Atto definitivo di cessione volontaria;

RILEVATO

- che per le aree di cui sopra, in assenza della definizione della cessione volontaria, le procedure espropriative non sono state ultimate nei termini di validità dei vincoli di cui alle citate ordinanze;
- che, per tali effetti, si è concretizzata ipotesi di occupazione illegittima delle dette aree;

VISTO l'art. 42-bis, comma 1, del D.P.R. 8 giugno 2001, n° 327 (*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità*), così come introdotto dall'art. 34 del D.L. 6 luglio 2011, n°98, successivamente convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, che espressamente recita: *"Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile..."*

PRESO ATTO che sulle aree di cui trattasi sono state eseguite opere di trasformazione per consentire l'attuazione del Programma di cui alle premesse;

CONSIDERATO

- che le opere di trasformazione svolte e lo stato di attuazione dei lavori dell'intervento in argomento rendono difficoltosa ed estremamente onerosa la restituzione delle aree occupate;
- che dette aree assumono notevole rilevanza ai fini della valutazione dell'attualità dell'interesse pubblico alla realizzazione del Programma di adeguamento del sistema di trasporto Intermodale nelle aree interessate dal fenomeno bradisismico;
- che le aree in questione interessano un intervento che ha una notevole importanza strategica, tenuto conto della peculiarità geomorfologica dell'area interessata e della conseguente esigenza di garantire una agevole via di fuga in caso di recrudescenza del fenomeno bradisismico o di eventi sismici, nonché in considerazione della densità demografica della zona e della connessa esigenza di garantire una efficace mobilità quotidiana;
- che la valutazione degli interessi in conflitto, da un lato il pubblico interesse all'attuazione del programma ex lege 887/84, dall'altro, quello dei cittadini-proprietari che, pur privati illegittimamente delle loro proprietà, possono trovare piena soddisfazione nel riconoscimento dell'indennità già, peraltro, accettata con la sottoscrizione dell'Atto di Transazione e Concordamento stipulato dalla Copin s.p.a. e i sigg. Di Mare Antonio e Del Monaci Silvana, in data 1 agosto 2016;
- che l'interesse pubblico al proseguimento dell'intervento è nettamente prevalente sull'interesse dei proprietari riconducibile ad aspetti meramente economici;

ATTESO che, relativamente ai presupposti ricorrenti per l'acquisizione, è stata valutata:

- l'attualità e l'eccezionalità delle ragioni di interesse pubblico;
- la prevalenza delle medesime sui contrapposti interessi privati dei proprietari;
- la carenza di alternative all'acquisizione di cui all'articolo 42-bis;
- che il predetto interesse dei privati è meramente riconducibile ad aspetti economici;

VISTO il decreto n. 1087 dell'8 maggio 2018, con il quale, alla luce delle valutazioni di cui sopra, è stato avviato al procedimento di acquisizione sanante delle aree illegittimamente occupate e trasformate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 *bis* del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito indicate:

- foglio 33 del Comune di Pozzuoli, particella n. 1514 (ex 1345, ex 1046) di superficie catastale di mq. 1060;
- foglio 33 del Comune di Pozzuoli, particella n. 1516 (ex 1346 e ex 1046) di superficie catastale di mq. 1760;
- foglio 33 del Comune di Pozzuoli, particella n. 1519 (ex 1347 e ex 1046) di superficie catastale di mq. 1130;

VERIFICATO che il predetto decreto di avvio del procedimento è stato regolarmente notificato, in termini di legge, agli interessati;

VISTA la Scrittura Privata collegata all'Atto di transazione e concordamento definitivo delle indennità dell'1 agosto 2016, sottoscritto dal Concessionario Copin s.p.a. e i sigg.ri Di Mare Antonio e Del Monaco Silvana, in data 18 maggio 2020, con il quale le parti, confermando le volontà transattive sottoscritte in data 1 agosto 2016, hanno stabilito che la procedura ablatoria venga definita mediante il già avviato procedimento di acquisizione sanante in luogo della cessione volontaria, impedita dalla presenza di iscrizioni e trascrizioni sui fondi in argomento;

VISTA l'avvenuta costituzione del deposito definitivo n. 1351908 del 13 luglio 2020, della somma di €. 25.000,00 in favore del Sig. Di Mare Antonio e l'avvenuta costituzione del deposito definitivo n. 1351910 del 13 luglio 2020, della somma di €. 25.000,00 in favore della Sig.ra Del Monaco Silvana, presso la Ragioneria Territoriale di Napoli – Servizio Depositi Definitivi, a titolo di saldo dell'indennità di occupazione e di espropriazione del fondo di propria proprietà;

VISTA la nota n. 101 del 4 agosto 2020, con la quale il Concessionario ha richiesto l'emissione del decreto di acquisizione sanante ex art. 42-bis del DPR 327/01;

SENTITO il Comitato Tecnico Amministrativo che, nella seduta del 31 agosto 2020, ha condiviso lo schema di decreto suggerendo di trasferire la proprietà dei suoli direttamente al Comune di Pozzuoli, destinatario dell'opera;

RITENUTO pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42-bis del DPR 327/01 e ss.mm.ii., di dover:

- considerare e confermare l'assoluta necessità di mantenere l'opera così come realizzata sull'area occupata, al fine di non vanificare l'importante ed ingente investimento pubblico già attivato;
- procedere, pertanto, all'acquisizione sanante dell'area illegittimamente occupata e trasformata;
- disporre l'acquisizione dell'area di cui trattasi, procedendo al riconoscimento di un indennizzo ai proprietari pari a quello già espressamente accettato con la sottoscrizione dell'Atto di Transazione e Concordamento, stipulato dalla Copin s.p.a. e i sigg. Di Mare Antonio e Del Monaci Silvana, in data 1 agosto 2016 e la successiva scrittura privata del 18 maggio 2020;

VISTI:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- l'art. 42 bis del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s. m. e i.

ALLA STREGUA dell'istruttoria compiuta dai Settori della Struttura e della regolarità della stessa, attestata dai funzionari istruttori e dai rispettivi dirigenti con l'apposizione della sigla al presente provvedimento

DECRETA

Per le motivazioni di cui alle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

Articolo 1

di disporre l'acquisizione sanante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, delle aree, di proprietà dei sigg. Di Mare Antonio e Del Monaco Silvana, illegittimamente occupate e di seguito riportate:

- foglio 33 del Comune di Pozzuoli, particella n. 1514 (ex 1345, ex 1046) di superficie catastale di mq. 1060;
- foglio 33 del Comune di Pozzuoli, particella n. 1516 (ex 1346 e ex 1046) di superficie catastale di mq. 1760;
- foglio 33 del Comune di Pozzuoli, particella n. 1519 (ex 1347 e ex 1046) di superficie catastale di mq. 1130;

Articolo 2

Il presente atto di acquisizione è notificato ai proprietari del bene in questione a cura della Copin s.p.a., in qualità di responsabile delle procedure espropriative.

Articolo 3

La notifica del presente Decreto ai soggetti indicati all'art. 1 comporta il passaggio del diritto di proprietà in favore dell'ente destinatario dell'opera, Comune di Pozzuoli, con l'obbligo a carico della Copin s.p.a., della trascrizione presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari.

In forza del presente provvedimento sono automaticamente estinti tutti gli altri diritti reali o personali gravanti sui beni oggetto dell'acquisizione, salvo quelli compatibili con quelli cui l'acquisizione è preordinata; le azioni reali o personali esperibili non incidono sul presente procedimento e sugli effetti del Decreto.

Articolo 4

il presente atto di acquisizione sarà comunicato, entro trenta giorni, alla Corte dei Conti mediante trasmissione di copia integrale, così come previsto dell'art. 42-bis del DPR 327/01 e ss.mm.ii.

Articolo 5

Si da atto che, per l'esecuzione del presente decreto di acquisizione, la Copin s.p.a. è in possesso delle aree di cui trattasi.

Articolo 6

L'indennizzo patrimoniale dovuto è determinato nella misura prevista, espressamente accettata con l'Atto di Transazione e Concordamento, stipulato dalla Copin s.p.a. e i sigg. Di Mare Antonio e Del Monaci Silvana, in data 1 agosto 2016 e della successiva Scrittura Privata del 18 maggio 2020.

Il predetto indennizzo è da intendersi quale liquidazione forfettaria per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale e per il risarcimento per il periodo di occupazione senza titolo.

Esso è depositato presso la Ragioneria Territoriale di Napoli – Servizio Depositi Definitivi, giuste comunicazione di avvenuto deposito nn. 1351908 e 1351910 del 13 luglio 2020.

L'autorizzazione allo svincolo delle somme depositate avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'istanza di svincolo da parte dei proprietari interessati.

Articolo 7

Il presente decreto sarà notificato agli interessati, come per legge, a cura della Copin s.p.a.

Esso è inviato alla Copin s.p.a. per gli adempimenti di competenza, nonchè al Comune di Pozzuoli e alla Direzione Generale per la Mobilità della Regione Campania.

È disposta, altresì, la sua pubblicazione sull'Albo Pretorio del Comune di Pozzuoli, sul BURC e sul sito istituzionale del Commissario.

Articolo 8

Ai sensi dell'art.3 comma 4 delle legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., si comunica che, avverso il presente atto, può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.

Napoli, 2 settembre 2020

Catenacci